



LINEE GUIDA PER L'ETICHETTATURA DEGLI IMBALLAGGI

I prodotti cosmetici

Premessa

Il decreto legislativo (D. Lgs.), n. 116 del 3 settembre 2020, ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2018/851, che ha modificato la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e ha recepito anche la Direttiva (UE) 2018/852, che ha modificato la Direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e ha aggiornato il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (D. Lgs. 152/2006), “*Norme in materia ambientale*”.

L’articolo 3 comma 3, lettera c) del decreto ha apportato modifiche al comma 5 dell’articolo 219 del D. Lgs. 152/2006 (e successivi aggiornamenti e modifiche), “*Norme in materia ambientale*”, in tema di “*Criteri informativi dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio*”¹.

¹ La definizione di imballaggio è riportata in [appendice 3 punto a\)](#).



INDICE

Il contesto normativo:

- [Le informazioni obbligatorie](#)
- [I soggetti obbligati](#)

[Le linee guida CONAI](#)

Le modalità di etichettatura:

- [Consigli operativi](#)
- [Dove riportare le informazioni](#)
- [Gli imballaggi coinvolti](#)
- [Piccoli imballaggi, multilingua e di importazione](#)
- [Le sanzioni](#)
- [I tempi di applicazione](#)

Appendici:

1. [Codifiche per l'etichettatura](#)
2. [FAQ ed esempi](#)
3. [Riferimenti legislativi](#)

Il contesto normativo

1. Quali sono le informazioni da indicare obbligatoriamente?

Le informazioni da riportare secondo quanto attualmente previsto nel comma 5 dell'articolo 219 del D. Lgs. 152/2006², sono in pratica due:

1. identificazione e classificazione dell'imballaggio, attraverso l'indicazione della natura dei materiali di imballaggio utilizzati, per tutti gli imballaggi;
2. informazioni ai consumatori sulla gestione finale degli imballaggi, una volta svuotati del loro contenuto, per facilitare raccolta, riutilizzo, recupero e riciclo degli imballaggi a fine vita, per i soli imballaggi destinati al consumatore finale.

² Le disposizioni del comma 5 articolo 219 del D. Lgs. 152/2006 sono in [appendice 3 punto b\).](#)

Il contesto normativo

Le informazioni da riportare si trovano descritte nel:

Punto 1) identificazione e classificazione dell'imballaggio, attraverso l'indicazione della natura dei materiali di imballaggio utilizzati.

Le codifiche da utilizzare per l'indicazione della natura dei materiali di imballaggio, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio stesso, sono quelle riportate nella [decisione della Commissione 97/129/CE](#).

Nell'appendice 1 del presente documento sono riportate e descritte le codifiche da utilizzare per l'etichettatura ambientale, secondo le indicazioni della decisione 97/129/CE.

Punto 2) informazioni ai consumatori sulla gestione finale degli imballaggi, una volta svuotati del loro contenuto, per facilitare raccolta, riutilizzo, recupero e riciclo degli imballaggi a fine vita³.

Queste informazioni devono essere previste sui soli imballaggi destinati al consumatore finale, al fine di informarlo su come gestire il rifiuto di imballaggio, e il relativo corretto conferimento a fine vita. Nel D. Lgs. 152/2006 non è indicato in alcun modo come trasmettere questa informazione al consumatore finale. Per cui ogni impresa può scegliere il modo più “opportuno” per veicolare questa informazione; l'importante è veicolare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

³ Aspetto descritto anche nella seconda parte del comma 3, dell'articolo 219, D. Lgs. 152/2006, [Appendice 3 punto c\)](#).

Il contesto normativo

La norma fa inoltre un generico richiamo alle norme UNI, riguardo alle quali deve essere considerata la caratteristica di volontarietà. Attualmente le norme UNI di riferimento sono:

- Norma UNI 1043-1 per l'identificazione dei materiali di imballaggio per gli imballaggi in plastica. La norma UNI EN ISO 1043-1 conferma il sistema di identificazione degli imballaggi in plastica istituito dalla decisione 97/129/CE, inoltre riporta l'elenco delle abbreviazioni di molti altri polimeri, copolimeri e polimeri naturali;
- Norma UNI EN ISO 11469 per l'identificazione dei materiali di imballaggio per gli imballaggi multistrato in plastica;
- Norma UNI EN ISO 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo;
- UNI EN ISO 14021 per le autodichiarazioni ambientali, qualora si voglia comunicare informazioni aggiuntive di carattere volontario relative alle qualità ambientali dell'imballaggio.

Il contesto normativo

2. Chi deve applicare tali informazioni ambientali?

Anche in questo caso dobbiamo considerare il comma 5 dell'articolo 219 del D. Lgs. 152/2006⁴. Nel primo periodo di questo comma non viene specificato chi debba applicare tali informazioni; infatti, il periodo inizia con “tutti gli imballaggi”, per cui bisognerà decidere tra le parti coinvolte (produttore di imballaggio e utilizzatore) chi inserirà le informazioni obbligatorie.

Il secondo periodo, invece, identifica nei “produttori” il soggetto obbligato ad indicare i contenuti; infatti, recita: *“I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”* Per cui l’indicazione dei codici di identificazione dei materiali, previsti dalla decisione 97/129/CE, spetta ai produttori, definiti dall’art. 218 del D. Lgs. 152/2006: *“produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio”*.

⁴Testo comma 5 articolo 219, D. Lgs. 152/2006 in [appendice 3 punto d](#)).

Il contesto normativo

Tuttavia, occorre considerare che la parte più significativa degli imballaggi viene immessa nel mercato, e in particolare conferita al consumatore finale, attraverso i prodotti preconfezionati, la cui grafica è spesso decisa e definita dall'utilizzatore dell'imballaggio. Inoltre, sia la normativa nazionale sia quella europea stabiliscono la necessità di condivisione delle responsabilità della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

È inevitabile quindi che l'apposizione dell'etichettatura ambientale diventi un'attività di condivisione tra fornitore e utilizzatore del packaging, che gli operatori potrebbero ritenere necessario regolare e formalizzare mediante accordi tra le varie parti coinvolte.

Si rileva, inoltre, che in materia di sanzioni, l'articolo 261 comma 3 dispone testualmente: “a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti” previsti per la loro etichettatura, “è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro”. La norma inquadra, dunque, tra i soggetti potenzialmente sanzionabili (“chiunque”), qualunque operatore del settore che immette nel mercato tali imballaggi.

L'apposizione fisica dell'etichettatura sull'imballaggio, sulla base di quanto obbligatoriamente reso disponibile dal/i produttore/i, è una responsabilità condivisa, che può essere regolata tramite accordi commerciali e contrattuali concordati, attraverso i quali si definisca e si espliciti il punto della filiera in cui uno degli attori coinvolti si prenda carico di tale onere.

Le linee guida CONAI

Segnaliamo che CONAI ha sviluppato [un sito dedicato all'etichettatura ambientale dove sono disponibili le Linee Guida e numerose FAQ](#) che forniscono utili indicazioni su come riportare sugli imballaggi queste informazioni.

Le linee guida CONAI non hanno valore cogente, sono informative e rappresentano una possibile proposta di interpretazione della norma, condivisa con gran parte del mondo industriale e associativo grazie alla consultazione pubblica a cui sono state sottoposte. Cosmetica Italia considera di conseguenza tali linee guida un possibile esempio operativo, che non vincola le aziende che desiderano scegliere soluzioni diverse da quelle suggerite da CONAI per ottemperare alle disposizioni normative. Peraltro, vale la pena ricordare che le linee guida CONAI sono state apprezzate tecnicamente anche dai referenti del Ministero della Transizione Ecologica e al loro interno riportano informazioni molto utili.

Modalità di etichettatura

1. Consigli operativi.

Se il fornitore di imballaggio ha già provveduto ad inserire la corretta codifica sul materiale di imballaggio (punto 1), allora l'impresa cosmetica si deve preoccupare solo di indicare al consumatore come gestire il rifiuto d'imballaggio (punto 2).

Se occorre specificare sull'etichetta che il contenitore e il tappo vanno conferiti nella raccolta della plastica e l'astuccio va conferito nella raccolta della carta, vi consigliamo di utilizzare il più possibile “disegni/simboli grafici” in modo che siano facilmente riconoscibili.

Le indicazioni del punto 1) rimandano a un riferimento normativo della Commissione Europea, pertanto sono riconoscibili sul territorio europeo, mentre il testo del D. Lgs. 152/2006 aggiornato, che prevede anche “il ruolo degli utenti finali di imballaggi e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi”, è una disposizione solo italiana e l'idea che l'ha ispirata è quella di indicare al consumatore come gestire il rifiuto d'imballaggio nel modo più corretto (punto 2). Queste indicazioni, dovendo essere presenti sui prodotti destinati al mercato italiano, dovranno essere scritte in lingua italiana; tuttavia, permane la possibilità di individuare dei disegni/simboli grafici, per far capire al consumatore la famiglia del materiale in modo da fornire la giusta informazione su come conferire correttamente l'imballaggio.

Modalità di etichettatura

Il decreto non specifica quale stile grafico utilizzare; raccomanda che gli imballaggi siano opportunamente etichettati, per cui lascia libertà di scelta sullo stile grafico, sulla forma, sull'altezza dei caratteri e sui colori dell'etichettatura ambientale. Ovviamente si presuppone che, oltre ad essere chiara, non fuorviante e facilmente comprensibile da qualsiasi consumatore, l'etichettatura debba essere ben leggibile. Inoltre, la nota diffusa dal Ministero della Transizione Ecologica il 17 maggio 2021 chiarisce che, in generale, è consentito privilegiare il ricorso agli strumenti digitali al fine di adempiere all'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi (es. App, QR code, siti web), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, aspetto oltretutto fondamentale previsto all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Le soluzioni digitali sono simbolo di semplificazione, dematerializzazione e sicurezza delle informazioni, caratteristiche per le quali tale possibilità è riconosciuta come una soluzione adottabile per tutti gli imballaggi.

Il tema è particolarmente rilevante per il settore cosmetico, i cui prodotti sono spesso caratterizzati da tipologie di imballaggi, per i quali, per forma e/o dimensioni, può essere estremamente difficile, se non impossibile, l'apposizione dell'etichettatura ambientale completa; ad esempio, imballaggi di piccola dimensione (capacità <125 ml o superficie maggiore <25 cm²) o con spazi limitati, imballaggi multilingua e di importazione, quelli per cui il produttore può riscontrare difficoltà tecnologiche ad apporre la codifica identificativa del materiale e le istruzioni per lo smaltimento sul packaging.

Modalità di etichettatura

Quindi, è sempre possibile e, a maggior ragione, in questi casi, ricorrere ai canali digitali che possono realmente rappresentare la soluzione più efficace per il consumatore. Il ricorso ai canali digitali consente la messa a disposizione delle informazioni relative all'etichettatura ambientale anche attraverso siti internet dell'azienda e/o del marchio e/o del rivenditore.

Qualora l'imballaggio sia destinato al consumatore finale, si consiglia al soggetto obbligato di riportare sull'imballaggio o sul punto di vendita, sia esso fisico o virtuale a cui il consumatore abbia accesso, le istruzioni per consentirgli di intercettare le informazioni ambientali obbligatorie tramite i canali digitali previsti (App, QR code, siti web, ecc). D'altra parte, nei casi in cui la vendita del prodotto imballato avvenga in maniera multicanale e capillare sul territorio nazionale, potrebbe essere piuttosto complesso, se non impossibile, monitorare e tracciare l'effettiva applicazione sul punto vendita eventuali cartelli informativi, o talvolta, la stessa stipula di accordi o contratti con i punti vendita.

Per assicurare che informazioni complete siano veicolate sempre e a tutti i consumatori, una strada alternativa può prevedere che le indicazioni sulle piattaforme ove i consumatori possono reperire tali informazioni, possano essere diffuse e rese capillarmente accessibili attraverso i canali di comunicazione tradizionali e digitali, attraverso campagne o iniziative promosse direttamente dalle aziende, o con il contributo e la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative del settore.

Modalità di etichettatura

2. Dove vanno riportate le informazioni ambientali?

Il comma 5 dell'art. 219 del D. Lgs. 152/2006, stabilisce che: “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati...”, ma non specifica dove inserire queste informazioni. Conseguentemente le informazioni possono essere riportate alternativamente su: le singole componenti separabili, oppure, si può ricorrere a soluzioni digitali.

Quando non è possibile indicare la codifica identificativa su ogni singolo componente, ad esempio per motivi di spazio, o per altri limiti tecnologicamente significativi, è possibile riportarla su:

- il corpo principale dell'imballaggio;
- la componente che riporta l'etichetta più visibile e rende più facilmente leggibile l'informazione da parte del consumatore finale;
- il primo punto (identificazione e classificazione imballaggio) sul packaging e il secondo (gestione finale degli imballaggi) in etichetta, basta che le informazioni siano chiare;
- su “cartelli” o altro in prossimità dei prodotti nel punto vendita, in caso di problemi di spazio;
- in una facciata interna del packaging, ma facilmente visibile;
- ricorrendo a strumenti digitali.

Modalità di etichettatura

L'importante è che le informazioni siano facilmente reperibili dal consumatore.

Nel caso si scelga di apporre l'etichettatura ambientale unicamente sull'imballaggio esterno di presentazione, è possibile indicare per ogni codifica identificativa a quale tipologia di imballaggio è riferita. Questa può essere fatto con una descrizione scritta per esteso oppure con una rappresentazione grafica a vostra scelta.

Esempio: “tappo PP5” oppure “ PP 5”, raccolta plastica.

Il ricorso al digitale è proposto nel documento del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), nel quale si afferma la possibilità di adottare ulteriori strumenti al fine di adempiere all'obbligo informativo imposto dalla previsione di un'etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi come definita dal comma 5, dell'art. 219 del D. Lgs. 152/2006; è consentito privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni (es. APP, QR code, siti internet), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, aspetto oltretutto fondamentale previsto all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Modalità di etichettatura

3. Quali sono gli imballaggi coinvolti?

Si ricorda che questa disposizione sembrerebbe doversi applicare a tutti i tipi di imballaggi; infatti, l'art. 217 *“Ambito di applicazione e finalità”*, al comma 2, recita:

“riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio, qualunque siano i materiali che li compongono.”

Mentre il primo periodo del comma 5 dell'articolo 219 del D. Lgs. 152/2006 riporta che le informazioni ambientali da indicare in etichetta sono quelle utili per una corretta informazione ai consumatori; infatti, l'ultima parte recita: *“nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”*. Quindi, questo primo periodo si applica ai prodotti destinati ai consumatori finali.

Nell'articolo 218 del D. Lgs. 152/2006 è indicato come *“consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.”*

Modalità di etichettatura

Di conseguenza emerge che i prodotti destinati ai soli centri professionali (attività di acconciatura o di estetica) per i quali non è prevista la rivendita al consumatore finale, non devono riportare le informazioni relative alla gestione finale degli imballaggi (“punto 2” pagina 3), ma devono riportare unicamente le informazioni alfa-numeriche previste dalla decisione 97/129/CE.

Qualora questi prodotti siano venduti dal professionista al consumatore finale, dovranno prevedere anche le indicazioni che descrivono la gestione finale degli imballaggi.

Modalità di etichettatura

4. Il caso degli imballaggi piccoli, multilingua e di importazione.

Il documento del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ha dato un'interpretazione chiara di cosa s'intende per "imballaggi di piccole dimensioni", laddove afferma che si riscontrano delle difficoltà per l'apposizione dell'etichettatura anche sui flussi di beni preconfezionati di origine estera, sugli imballaggi di piccola dimensione (capacità < 125 ml o superficie maggiore < 25 cm²) o con spazi stampati limitati e sugli imballaggi con etichettatura multilingua, in cui non è noto a monte il mercato di destinazione.

Per tali casistiche propone, a maggior ragione, il ricorso a strumenti digitali (come App, QR code, codice a barre o, ove non siano percorribili nemmeno queste strade, la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet), che rendano possibile una comunicazione corretta e completa al consumatore finale, considerando anche la possibilità di utilizzare il punto di vendita (fisico o digitale) come luogo in cui riportare le istruzioni per utilizzare i canali digitali per rintracciare le informazioni obbligatorie.

In questi casi, soprattutto qualora la vendita del prodotto imballato avvenga in maniera multicanale e capillare sul territorio nazionale, potrebbe essere piuttosto complesso, se non impossibile, monitorare e tracciare l'effettiva applicazione sul punto vendita di eventuali cartelli informativi, o talvolta, la stessa stipula di accordi o contratti con i punti vendita.

Modalità di etichettatura

Per assicurare che informazioni complete siano veicolate sempre e a tutti i consumatori, una strada alternativa può prevedere che le indicazioni sulle piattaforme ove i consumatori possono reperire tali informazioni, possano essere diffuse e rese capillarmente accessibili anche attraverso i canali di comunicazione tradizionali e digitali, attraverso campagne o iniziative promosse direttamente dalle aziende, o con il contributo e la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative del settore.

Modalità di etichettatura

5. Ci sono delle sanzioni?

Chiunque immetta sul mercato interno un imballaggio privi dei requisiti di cui all'art. 219 comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000⁵.

Alla luce di queste considerazioni, si possono ribadire alcuni consigli:

- qualora ad una Azienda produttrice di cosmetici arrivino contenitori vuoti, essa potrà limitarsi a verificare la presenza della marcatura già eseguita dal produttore secondo la decisione 97/129/CE (punto 1), oltre ovviamente a provvedere ad inserire in etichetta le “informazioni ambientali” del punto 2 per il consumatore finale;
- nel caso invece il contenitore non fosse marcato dal produttore, l'Azienda cosmetica (per adempiere al punto 1) dovrà esigere dal produttore la corretta marcatura/etichettatura, oppure richiedere (ed ottenere) le informazioni necessarie per poter inserire lei stessa le informazioni sull'etichetta. Rimarrà a suo carico l'inserimento delle “informazioni ambientali” (punto 2).

⁵ I riferimenti legislativi di questa norma si trovano in [appendice 3 punto e](#)).

Modalità di etichettatura

6. Quali sono i tempi di applicazione?

Con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, recante: “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” è stato prorogato ulteriormente l’applicazione dell’etichettatura ambientale degli imballaggi, per cui l’entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura previsto dall’art. 219, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, è ora fissata al 1° gennaio 2023⁶.

Il testo di conversione conferma, inoltre, la possibilità di proseguire la commercializzazione - fino all'esaurimento delle scorte - dei “prodotti” (intesi come imballaggi vuoti, etichette o prodotti imballati) immessi in commercio o etichettati entro il 1° gennaio 2023.

⁶ Le vari disposizioni su questo aspetto sono indicate in [appendice 3 punto f\)](#).

APPENDICE 1

Codifiche per l'etichettatura

Codifiche per l'etichettatura

Plastica: come esempio riportiamo l'identificazione presente nella norma UNI EN ISO 1043-1 per i polimeri presenti anche nella decisione europea 97/129/CE.

UNI EN ISO 1043-1		Decisione 97/129/CE	
PET	Poly (ethylene terephthalate)	Polietilentereftalato	PET 1
HDPE	Polyethylene high density	Polietilene ad alta intensità	HDPE 2
PVC	Poly (vinyl chloride)	Cloruro di Polivinile	PVC 3
LDPE	Polyethylene low density	Polietilene a bassa intensità	LDPE 4
PP	Poly propylene	Polipropilene	PP 5
PS	Polystyrene	Polistirolo	PS 6

Codifiche per l'etichettatura

Come si può notare, le abbreviazioni sono le stesse, però nella decisione 97/129/CE oltre all'abbreviazione è indicato anche un sistema di numerazione, per cui per rispettare il D. Lgs. 152/2006 occorre inserire la codifica alfa-numerica della decisione 97/129/CE (quelle indicate in grassetto nella colonna di destra della tabella). Le lettere vanno indicate solo con le maiuscole.

I polimeri diversi dai sei esplicitati dalla decisione 97/129/CE, sono identificati tutti con il codice “7”, che è la prima numerazione dell'Allegato I della decisione 129/97/CE non associato a nessun polimero. Qualora si intenda fornire ulteriori informazioni circa la composizione di questi imballaggi, è possibile utilizzare l'abbreviazione prevista dalla norma UNI EN ISO 1043-1, in associazione all'identificazione con il numero “7”. Ad esempio, un imballaggio in poliammide può essere identificato con: “PA 7”.

Anche un imballaggio multistrato, cioè costituito da due o più polimeri, può essere identificato con la codifica “7”, poiché la decisione 97/129/CE, anche in questo caso, non prevede codifiche specifiche per questi materiali. Qualora si volessero fornire informazioni più puntuali rispetto alla composizione degli imballaggi multistrato in plastica, si consiglia di seguire quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 11469, secondo la quale le abbreviazioni dei polimeri di composizione dell'imballaggio vengono scritti tra i simboli “>” e “<” e interposti dal segno “+”. Ad esempio, un multistrato composto da PET e HDPE può essere identificato in questo modo: “>PET+HDPE< 7”.

Codifiche per l'etichettatura

Alluminio: la numerazione e l'abbreviazione presente nella decisione 97/129/CE è **ALU 41**.

Acciaio: la numerazione e l'abbreviazione presente nella decisione 97/129/CE è **FE 40**.

Carta: ci sono 3 sistemi di abbreviazione e numerazione nella decisione 97/129/CE:

- Cartone ondulato: PAP 20
- Cartone non ondulato: PAP 21
- Carta: PAP 22

Vetro: anche in questo caso nella decisione 97/129/CE ci sono 3 sistemi di abbreviazione e numerazione:

- Vetro incolore: GL 70
- Vetro verde: GL 71
- Vetro marrone: GL 72
- Vetro di altri colori: GL 73 (Indicazione espressa nelle Linee guida CONAI)

Il vetro incolore che però viene “verniciato” con altri colori, deve sempre riportare la codifica del vetro incolore, cioè “GL 70”.

Codifiche per l'etichettatura

Imballaggi poliaccoppiati o composti: un imballaggio si considera composto quando è costituito da materiali di imballaggio diversi che non possono essere separati manualmente.

Questi imballaggi vanno indicati con la codifica C/ più l'abbreviazione del materiale prevalente, come indicato nell'allegato VII della decisione 97/129/CE:

- Carta e cartone + metalli vari: C/.....80
- Carta e cartone + plastica: C/.....81
- Carta e cartone + alluminio: C/.....82
- Carta e cartone + latta: C/.....83
- Carta e cartone + plastica + alluminio: C/.....84
- Carta e cartone + plastica + alluminio + latta: C/.....85
- Plastica + alluminio: C/.....90
- Plastica + latta : C/.....91
- Plastica + metalli vari: C/.....92
- Vetro + plastica: C/.....95
- Vetro + alluminio: C/.....96

Codifiche per l'etichettatura

- Vetro + latta: C/.....97
- Vetro + metalli vari: C/.....98

Come esempio per illustrare un imballaggio poliaccoppiato possiamo considerare un contenitore poliaccoppiato a base carta per liquidi, per il quale la sigla alfa-numerica risulta essere C/PAP 84.

Imballaggio multicomponente.

Per gli imballaggi costituiti da più componenti, è opportuno distinguere le componenti non separabili manualmente (ad esempio, una etichetta adesiva ad un flacone in plastica), dalle componenti che, invece, possono essere separate manualmente dal consumatore finale (ad esempio, una confezione di colorazione per capelli contenente un flacone ed il suo astuccio). Questo perché l'identificazione e la classificazione ai sensi della decisione 97/129/CE va prevista almeno per tutte le componenti separabili manualmente del sistema d'imballo.

Si considera separabile manualmente una componente che l'utente può separare completamente dal corpo principale (salvo eventuali residui irrilevanti di materiale che possono restare adesi dopo la separazione), senza rischi per la sua salute e incolumità, con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili.

Codifiche per l'etichettatura

Pittogramma del triangolo con le tre frecce che si rincorrono.

Molte imprese utilizzano già il pittogramma di un triangolo costituito da tre frecce che si rincorrono: questo simbolo è previsto per gli imballaggi in plastica dalla norma CEN/CR 14311:2002, e utilizza le codifiche previste dalla decisione 97/129/CE. Sebbene questi approcci siano divenuti vere e proprie prassi del mercato per l'identificazione di questi materiali di imballaggio, si evidenzia che il D. Lgs. 152/2006, "Norme in materia ambientale", indica chiaramente di identificare i materiali di imballaggio adottando la decisione 97/129/CE e le norme UNI applicabili. Comunque, i simboli indicati nella norma CEN/CR 14311:2002, dato che riportano le stesse codifiche alfa-numeriche della decisione 97/129/CE, non sono errati; quindi, si possono utilizzare, pur occupando più spazio sull'etichetta dei prodotti dove vengono riportati.

APPENDICE 2

FAQ ed esempi

- [L'utilizzo del digitale](#)
- [Imballaggi composti](#)
- [Imballaggi per prodotti ad uso professionale](#)
- [Bombolette spray](#)
- [Piccoli imballaggi, multilingua e di importazione](#)
- [Esempi su imballaggi sotto i 125 ml](#)
- [Imballaggi tipici del settore cosmetico](#)
- [Imballaggi e componenti](#)
- [Residuo di contenuto](#)
- [Espositori da banco](#)
- [Imballaggi neutri](#)
- [Non imballaggi](#)

L'utilizzo del digitale

1. Per quale tipologia di prodotti si possono utilizzare i mezzi digitali, invece di indicare le informazioni ambientali in etichetta?

La nota diffusa dal Ministero della Transizione Ecologica il 17 maggio 2021, ha chiarito che in generale, è consentito privilegiare il ricorso agli strumenti digitali al fine di adempiere all'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi (es. App, QR code, siti web), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, aspetto oltretutto fondamentale previsto all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Le soluzioni digitali sono simbolo di semplificazione, dematerializzazione e sicurezza delle informazioni, caratteristiche per le quali tale possibilità è riconosciuta come una soluzione adottabile per tutti gli imballaggi.

È stato altresì chiarito che, qualora l'imballaggio sia destinato al consumatore finale, al soggetto obbligato è consigliato di riportare sull'imballaggio o sul punto di vendita, sia esso fisico o virtuale a cui il consumatore abbia accesso, le istruzioni per consentirgli di intercettare le informazioni ambientali obbligatorie tramite i canali digitali previsti (App, QR code, siti web, ecc).

L'utilizzo del digitale

Per alcune tipologie di imballaggi può essere estremamente difficile, se non impossibile, l'apposizione dell'etichettatura ambientale completa (ad esempio, gli imballaggi di piccola dimensione o con spazi limitati, quelli per cui il produttore può riscontrare difficoltà tecnologiche ad apporre la codifica identificativa del materiale sul packaging, quelli multilingua, o quelli di importazione). È quindi sempre possibile e, a maggior ragione in questi casi, ricorrere ai canali digitali, che possono realmente rappresentare la soluzione più efficace per il consumatore.

In tal caso, l'azienda produttrice/utilizzatrice di imballaggio (o un gruppo di aziende analoghe) potrebbe ritenere funzionale formalizzare un accordo con il distributore per definire che presso il punto vendita saranno indicate – attraverso appositi materiali informativi – le modalità per rintracciare le informazioni obbligatorie. Tali materiali dovranno essere forniti dall'azienda (o dal gruppo di aziende con analoghe finalità), oppure costruiti in collaborazione con i distributori.

Vale la pena sottolineare, che i distributori, al pari degli altri attori della filiera, sono responsabili dell'obbligo di etichettatura ambientale e potenzialmente sanzionabili.

L'utilizzo del digitale

D'altra parte, in questi casi, soprattutto qualora la vendita del prodotto imballato avvenga in maniera multicanale e capillare sul territorio nazionale, potrebbe essere piuttosto complesso, se non impossibile, monitorare e tracciare l'effettiva applicazione sul punto vendita dei suddetti materiali informativi, o talvolta, la stessa stipula di accordi o contratti con i punti vendita (ad esempio nel caso di distribuzioni non organizzate, o piccoli esercenti).

Per assicurare che informazioni complete siano veicolate sempre e a tutti i consumatori, una strada alternativa può prevedere che le indicazioni sulle piattaforme ove i consumatori possono reperire tali informazioni, possano essere diffuse e rese capillarmente accessibili attraverso i canali di comunicazione tradizionali e digitali, attraverso campagne o iniziative promosse direttamente dalle aziende, o con il contributo e la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative del settore. Un esempio di utilizzo dei mezzi digitali:



Imballaggi composti

1. Cosa si intende per imballaggi composti?

Ai sensi della decisione 97/129/CE un imballaggio si definisce “composto” quando è costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente. Tali imballaggi possono essere realizzati sia tramite un trattamento (es. coating, metallizzazione, laminazione, laccatura), sia attraverso un vero e proprio accoppiamento. Per tali imballaggi la codifica alfanumerica della decisione 97/129/CE di riferimento è quella prevista all’Allegato VII che prevede l’esplicitazione di codifiche differenti a seconda della famiglia di materiale prevalente in peso e di quello/i secondario/i. Ai fini della corretta identificazione dei materiali di imballaggi composti o multistrato, si ritiene che, laddove il peso del/i materiale/i secondario/i sia inferiore al 5% del peso totale del pack, l’imballaggio sia considerato alla stregua di un imballaggio monomateriale ed etichettato in funzione del materiale prevalente in peso.

Imballaggi composti

2. Come etichettare un componente di un imballaggio composto da plastica e carta a prevalenza plastica e non separabili?

Nel caso in cui il componente dell'imballaggio sia costituito da un solo polimero plastico e da carta, per identificare il materiale di composizione si deve indicare la C/abbreviazione del polimero + numero associato all'accoppiamento plastica e carta, cioè 81 (come da decisione 97/129/CE).

Se il polimero è diverso da quelli esplicitati nella decisione 97/129/CE, riportare l'abbreviazione del polimero (si può fare riferimento alla norma tecnica UNI EN 1043-1).

Ad esempio, un componente di imballaggio a prevalenza plastica (poliammide) con carta può essere identificato con C/PA 81.

Se invece si tratta di un componente costituito da più polimeri plastici e da carta, per l'identificazione del materiale si deve prevedere la C/polimero prevalente in peso + numero associato all'accoppiamento plastica e carta, cioè 81 (come da decisione 97/129/CE).

Ad esempio, un imballaggio a prevalenza plastica (40% LDPE e 30% PP) con carta 30% può essere identificato con C/LDPE 81.

Imballaggi composti

3. Come identificare un imballaggio costituito da polipropilene metallizzato, e dove va conferito?

Un imballaggio costituito da polipropilene metallizzato è composto poiché è costituito da plastica e alluminio non separabili manualmente.

Ai fini dell'identificazione del materiale di imballaggio, sugli imballi composti va applicata la codifica prevista all'Allegato VII della decisione 97/129/CE solo laddove il materiale di imballaggio secondario (in questo caso alluminio) superi il 5% del peso totale dell'imballaggio; in caso contrario, non si utilizzerà la codifica prevista dall'Allegato VII ma quella degli imballaggi monomateriali in funzione del materiale prevalente in peso che in questo caso sarebbe l'Allegato I relativo agli imballaggi in plastica.

Quindi se l'alluminio è <5% del peso totale, l'imballaggio ha codifica PP 5 e va conferito nella raccolta differenziata per imballaggi in plastica.

Se invece l'alluminio è >5% del peso totale, l'imballaggio ha codifica C/PP 90 e va conferito nella raccolta differenziata per imballaggi in plastica.

Imballaggi composti

4. Come devono essere conferiti gli imballaggi composti?

Tutti gli imballaggi possono essere conferiti in raccolta differenziata, siano essi monomateriali, composti, multicomponenti, riciclabili o non allo stato delle tecnologie attuali, ferme restando le buone regole per una raccolta differenziata di qualità (ad esempio, svuotare sempre l'imballaggio del suo contenuto, ridurne il volume quando possibile).

Grazie al sistema CONAI – Consorzi di Filiera, gli imballaggi che possono essere avviati e valorizzati a riciclo, seguiranno quello specifico flusso; gli altri saranno valorizzati comunque a recupero energetico.

Unica eccezione a questa regola riguarda gli imballaggi composti (e/o con componenti di diverso materiale non separabili manualmente) a prevalenza carta, con percentuale di materiale cellulosico inferiore al 60% del peso totale, una percentuale che compromette la riciclabilità dell'imballaggio, annullandola, con ovvie conseguenze di impatto ambientale. Nel processo di riciclo, infatti, 100 kg di questi imballaggi producono più di 85 kg di scarto secco e quasi 150 kg di scarto bagnato da smaltire in discarica, dopo aver consumato acqua ed energia elettrica. Poiché si tratta quindi di imballaggi non riciclabili con carta e cartone, l'invito alle aziende che li producono e utilizzano è quello di suggerire in etichetta il conferimento in raccolta indifferenziata, al fine di minimizzare l'impatto ambientale legato alla gestione del loro fine vita. In questi casi, indicare al consumatore di conferire l'imballaggio in raccolta indifferenziata.

Imballaggi per prodotti destinati a uso professionale

1. Devono essere etichettati anche gli imballaggi dei prodotti destinati al solo uso professionale?

Anche gli imballaggi destinati al solo uso professionale devono essere etichettati. Poiché tali imballaggi non sono destinati al consumatore finale, ma esclusivamente al canale B2B, dovranno prevedere esclusivamente la codifica identificativa del materiale come da decisione 97/129/CE.

Qualora però questi prodotti siano venduti dal professionista al consumatore finale, dovranno prevedere anche le indicazioni per la raccolta, in quanto sarebbero imballaggi destinati al canale B2C.

Bombolette spray

1. Come etichettare le bombolette spray?

Le bombolette spray sono generalmente costituite da un corpo principale, vale a dire la bomboletta in metallo, altre componenti non separabili manualmente (il sistema di erogazione) e la chiusura che spesso è in plastica. In questo caso, deve essere etichettata la bomboletta in funzione del suo materiale (acciaio o alluminio), e la chiusura a seconda del suo polimero di composizione. Entrambe le componenti devono essere conferite in raccolta differenziata in funzione del materiale di composizione. È opportuno indicare al consumatore di conferire in raccolta differenziata la bomboletta solo se svuotata del contenuto, altrimenti di verificare con il Comune come conferirla.

Le componenti non separabili dal corpo principale (quelle che compongono il sistema di erogazione), non sono soggette all'obbligo di etichettatura e seguiranno il corpo principale nella raccolta differenziata di pertinenza.

Bombolette spray

2. Come etichettare una bomboletta aerosol in alluminio, provvista di erogatore in plastica (PP) non separabile manualmente, e di un tappo in plastica (HDPE)?

I sistemi di imballaggio che prevedono un corpo principale e altre componenti accessorie non separabili manualmente, devono riportare obbligatoriamente la codifica identificativa del materiale del corpo principale, e le indicazioni sulla raccolta (che seguono il materiale del corpo principale).

Dovrà prevedere obbligatoriamente:

- La codifica identificativa del materiale come da decisione 97/129/CE, del corpo principale, vale a dire della bomboletta, cioè ALU 41;
- La codifica identificativa del materiale come da decisione 97/129/CE del tappo separabile manualmente, cioè HDPE 2;
- Le indicazioni sulla raccolta della bomboletta aerosol (es. Raccolta alluminio) e del tappo (es. Raccolta plastica).

Facoltativamente, si può riportare anche sull'erogatore, che è una componente non separabile manualmente dal corpo principale del sistema di imballo, la codifica alfanumerica come da decisione 97/129/CE (PP 5).

Tale interpretazione è riportata nel sito del CONAI ed è stata adottata anche da AIA (Associazione Italiana Aerosol).

Piccoli imballaggi, multilingua e di importazione / utilizzo del digitale⁷

1. È obbligatorio apporre l'etichettatura direttamente sull'imballaggio o si possono veicolare al consumatore finale queste informazioni anche attraverso canali digitali (ad esempio specifiche App, QR Code, ecc.)?

La nota diffusa dal Ministero della Transizione Ecologica, il 17 maggio 2021, chiarisce che in generale è consentito privilegiare il ricorso agli strumenti digitali al fine di adempiere all'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi (es. App, QR code, siti web), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, aspetto oltretutto fondamentale previsto all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Le soluzioni digitali⁸ sono simbolo di semplificazione, dematerializzazione e sicurezza delle informazioni, caratteristiche per le quali tale possibilità è riconosciuta come una soluzione adottabile per tutti gli imballaggi.

Per alcune tipologie di imballaggi può essere estremamente difficile, se non impossibile, l'apposizione dell'etichettatura ambientale completa (ad esempio, gli imballaggi di piccola dimensione o con spazi limitati, quelli multilingua, quelli di importazione o quelli per cui il produttore può riscontrare difficoltà tecnologiche), per cui i canali digitali rappresentano la soluzione più efficace per il consumatore.

⁷Tale aspetto è descritto nel dettaglio a [pag. 29](#).

⁸ Descritte a [pag. 29](#).

Piccoli imballaggi, multilingua e di importazione / utilizzo del digitale

Inoltre, questi canali possono rappresentare una opportunità, in quanto consentono in molti casi di avere a disposizione più spazio (rispetto all'imballaggio fisico) attraverso cui veicolare informazioni ambientali volontarie al consumatore finale o agli altri soggetti della filiera.

Imballaggio per matite / Esempi su imballaggi sotto i 125 ml

1. Quali sono le informazioni ambientali da riportare per identificare lo sleeve delle matite?

La sleeve e/o eventuali ulteriori contenitori che contengono la matita (come ad esempio l'astuccio), sono imballaggi e devono essere etichettati a seconda del materiale di composizione, e con l'indicazione al consumatore di conferirli nella raccolta differenziata di pertinenza.

2. Le matite devono essere etichettate? E le chiusure?

Le matite e le rispettive chiusure non sono imballaggi e non sono sottoposte all'obbligo di etichettatura ambientale, e non devono essere conferite in raccolta differenziata.

Imballaggio per mascara / Esempi su imballaggi sotto i 125 ml

1. Quali sono le informazioni ambientali da indicare per un mascara costituito da tubo, cappuccio e scovolino?

L'imballaggio del mascara, costituito da un tubo e una chiusura a cui è applicata l'asta e lo scovolino, può essere conferito in raccolta differenziata in funzione del suo materiale di composizione.

Pertanto, se le componenti sopracitate sono in plastica, saranno codificate in funzione del polimero di riferimento e conferite nell'apposita raccolta differenziata; se uno dei componenti è costituito ad esempio da plastica e metallo, si tratterà di un imballaggio composto: pertanto sarà identificato con la relativa codifica e sarà conferito nella raccolta differenziata in base al materiale prevalente in peso.

Qualora nella chiusura, o all'interno del tubo, sia presente una zavorra che dà stabilità al corpo dell'imballaggio, questa è considerata una componente non separabile del sistema di imballo; pertanto, a prescindere dal materiale di composizione, non è soggetta all'obbligo di etichettatura.

Imballaggio per rossetto / Esempi su imballaggi sotto i 125 ml

1. Quali sono le informazioni ambientali da indicare per un rossetto con peso magnetico (o zavorra)?

Il contenitore del rossetto è un imballaggio, pertanto è sottoposto all'obbligo di etichettatura ambientale. Sia la base, sia la chiusura, devono essere etichettate secondo il materiale di composizione.

Se si tratta di componenti in plastica, ad esempio, saranno codificati secondo il polimero di composizione con l'indicazione di conferirli nella raccolta degli imballaggi in plastica.

Se invece si tratta di imballaggi composti, costituiti da plastica e metallo, saranno identificati secondo l'Allegato VII della decisione 97/129/CE relativo agli imballaggi composti, e saranno conferiti nella raccolta in funzione del materiale prevalente di composizione.

Qualora nella base o nella chiusura del rossetto sia contenuta una zavorra che dia stabilità al corpo dell'imballaggio, questa sarà considerata una componente non separabile manualmente; pertanto, a prescindere dal materiale di composizione della stessa, non sarà soggetta all'obbligo di etichettatura.

Imballaggio per smalto / Esempi su imballaggi sotto i 125 ml

1. Quali sono le informazioni ambientali da indicare per l'imballaggio di uno smalto?

Lo smalto è generalmente costituito da un vasetto in vetro e da una chiusura (generalmente in plastica) a cui è annesso un applicatore dello smalto non separabile manualmente.

Pertanto, il vasetto sarà identificato con la codifica identificativa del vetro a seconda del suo colore. Sarebbe opportuno indicare al consumatore di conferire l'imballaggio nella raccolta differenziata del vetro solo se svuotato del suo contenuto; altrimenti di verificare con il proprio Comune come conferirlo in maniera corretta.

La chiusura (compreso l'applicatore) sarà identificata con la codifica identificativa del materiale di riferimento, in funzione del quale sarà anche conferito in raccolta.

Qualora sia presente anche una biglia all'interno del contenitore per rendere più semplice la miscelazione e l'utilizzo del prodotto, questa è considerata una componente non separabile manualmente, pertanto, non è soggetta all'obbligo di etichettatura.

Contagocce / Esempi su imballaggi sotto i 125 ml

1. Come devono essere etichettati i contagocce?

Caso 1 – Contagocce a prevalenza vetro separabile manualmente dal flacone di vetro

Prevedere la codifica identificativa del materiale del contagocce, secondo l'Allegato VII della decisione 97/129/CE (ad esempio, se costituito prevalentemente da vetro, e poi da plastica e gomma, la codifica sarà C/GL 95), e del flacone (secondo l'Allegato VI della decisione 97/129/CE), e indicare al consumatore di verificare con il proprio Comune come conferire il contagocce e il suo flacone presso l'isola ecologica.

Caso 2 – Contagocce a prevalenza vetro separabile manualmente dal flacone di plastica

Prevedere la codifica identificativa del materiale del contagocce, secondo l'Allegato VII della decisione 97/129/CE (ad esempio, se costituito prevalentemente da vetro, e poi da plastica e gomma, la codifica sarà C/GL 95), e del flacone (secondo l'Allegato I della decisione 97/129/CE), e indicare al consumatore di verificare con il proprio Comune come conferire il contagocce presso l'isola ecologica, e il flacone nella raccolta differenziata degli imballaggi in plastica.

Contagocce / Esempi su imballaggi sotto i 125 ml

Caso 3 – Contagocce a prevalenza plastica separabile manualmente dal flacone in vetro

Prevedere la codifica identificativa del materiale del contagocce, secondo l'Allegato VII della decisione 97/129/CE (ad esempio, se costituito prevalentemente da PP, e poi da vetro e gomma, la codifica sarà C/PP 95), e del flacone (secondo l'Allegato VI della decisione 97/129/CE), e indicare al consumatore di conferire il contagocce nella raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, e di verificare con il proprio Comune come conferire il flacone presso l'isola ecologica.

Caso 4 – Contagocce a prevalenza plastica separabile manualmente dal flacone in plastica

Prevedere la codifica identificativa del materiale del contagocce, secondo l'Allegato VII della decisione 97/129/CE (ad esempio, se costituito prevalentemente da PP, e poi da vetro e gomma, la codifica sarà C/PP 95), e del flacone (secondo l'Allegato I della decisione 97/129/CE), e indicare al consumatore di conferire il contagocce e il flacone nella raccolta differenziata degli imballaggi in plastica.

Imballaggi dei campioni di prodotto omaggio / Esempi su imballaggi sotto i 125 ml

1. Quali sono le informazioni che devono essere riportate per identificare gli imballaggi dei campioni di prodotto omaggio?

Anche in questo caso si parla di imballaggi, pertanto anche questi articoli sono sottoposti all'obbligo di etichettatura ambientale. Essendo imballaggi di piccola dimensione, le soluzioni digitali potrebbero essere una valida opzione per ovviare alle difficoltà legate a queste specifiche tipologie di imballaggio.

Casi particolari / Esempi su imballaggi sotto i 125 ml

1. Quali sono le informazioni da riportare per identificare una cordicella in juta che lega una etichetta pendente all'imballaggio?

Qualora la corda in juta e l'etichetta pendente siano separabili manualmente dal corpo principale dell'imballaggio, queste devono essere etichettate; mentre se sono rese inseparabili possono essere omesse nell'etichettatura ambientale.

Nel primo caso, la corda in juta sarà etichettata con la codifica prevista per questo materiale dall'Allegato V della decisione 97/129/CE (TEX 61), indicando al consumatore di conferirla in raccolta indifferenziata o di verificare con il proprio Comune come conferirla in maniera corretta; mentre il pendente con la codifica in funzione del suo materiale secondo la decisione 97/129/CE e conferita nella relativa raccolta differenziata.



Casi particolari / Esempi su imballaggi sotto i 125 ml

2. Quali sono le informazioni da riportare per identificare le chiusure composte di legno e plastica in parti uguali?

Nel caso di un imballaggio composto, costituito prevalentemente da sughero/legno con plastica (>5%), si segnala che l'Allegato VII non prevede codifiche identificative per questo tipo di imballaggi, pertanto, si consiglia di adottare la codifica identificativa degli imballaggi in sughero/legno.

In merito alle indicazioni per il conferimento dell'imballaggio a fine vita, nel caso di un tappo in sughero/legno con plastica (>5%), non compostabile ai sensi della UNI EN 13432 e non conferibile nella raccolta differenziata per rifiuti organici, è opportuno indicare al consumatore di verificare con il proprio Comune come conferirlo in maniera corretta (che, nel caso di un imballaggio in legno, sarà nell'indifferenziata oppure nel caso di più imballaggi in legno presso l'isola ecologica).

Se, invece, il tappo è a prevalenza plastica con sughero/legno (> 5%), anche in questo caso la decisione 97/129/CE non prevede codifiche specifiche per questo tipo di composti, pertanto si suggerisce di adottare la codifica identificativa degli imballaggi in plastica e di conferire il tappo nella raccolta differenziata per gli imballaggi in questo materiale.

Casi particolari / Esempi su imballaggi sotto i 125 ml

3. La pellicola peel-off che previene l'uscita del prodotto dal foro di un tubo o dalla bocca dei vasi deve essere etichettata?

La pellicola peel-off che previene l'uscita del prodotto dal foro dei tubetti o dalla bocca dei vasi è un imballaggio, e perciò devono essere previste le informazioni circa la sua composizione e il suo conferimento in raccolta in funzione del suo materiale di composizione.

Trouse / Imballaggi tipici del settore cosmetico

1. Gli specchietti applicati alle trousse make-up vanno indicati nell'etichettatura ambientale?

Gli specchi non sono imballaggi, pertanto anche quando sono applicati alle trousse make-up, non sono sottoposti all'obbligo di etichettatura. Se non sono separabili manualmente, saranno conferiti congiuntamente alla trousse; mentre se sono progettati per essere separati manualmente dalla trousse, saranno conferiti in raccolta indifferenziata, e la trousse in raccolta differenziata a seconda del suo materiale di composizione.

2. Quali sono le informazioni ambientali da indicare nelle trousse di make-up?

Gli imballaggi di una trousse di make-up sono spesso costituiti da una trousse in plastica con un fondello in metallo. Se sono separabili manualmente la trousse e il fondello riportano le codifiche previste nella decisione 97/129/CE e vanno conferite nella raccolta differenziata corrispondente.

Se non sono separabili manualmente i fondelli saranno conferiti congiuntamente alla trousse. La trousse verrà considerata imballaggio composto ed etichettata secondo il materiale prevalente (C/...92), quindi conferita nella raccolta differenziata secondo il materiale di composizione prevalente in peso.

Trouse / Imballaggi tipici del settore cosmetico

3. Come devono essere etichettati i fondelli in terracotta?

La terracotta non rientra tra i materiali di imballaggio, pertanto non è associato nessun codice identificativo nella decisione 97/129/CE a questo materiale, che non è destinato alla raccolta differenziata domestica. Pertanto, si può indicare al consumatore di conferire questi imballaggi in raccolta indifferenziata oppure di verificare con il proprio Comune come conferire questi imballaggi in maniera corretta.

4. Come classificare i charms usati per abbellire il packaging?

I charms usati per abbellire le trousse di make up non sono imballaggi, pertanto non sono sottoposti all'obbligo di etichettatura. Se non sono separabili manualmente, saranno conferiti congiuntamente alla trousse nella raccolta differenziata in funzione del suo materiale di composizione; mentre se sono progettati per essere separati manualmente dalla trousse, saranno conferiti in raccolta indifferenziata, e la trousse in raccolta differenziata in funzione del suo materiale di composizione.

Imballaggi e componenti

1. In presenza di un astuccio oltre al pack primario, le indicazioni obbligatorie relative alle due componenti possono essere indicate solo sull'astuccio, oppure vanno riportate necessariamente su ogni singolo imballaggio del sistema di imballo?

È sempre preferibile prevedere le informazioni obbligatorie su ciascuna delle componenti separabili manualmente (relative alla specifica componente), ma è altresì possibile riportare le informazioni obbligatorie relative a ciascuna componente, sull'imballaggio di presentazione o imballaggio esterno (come l'astuccio).

2. Deve essere etichettata l'etichetta adesiva attaccata al prodotto?

L'etichetta adesiva adesa al prodotto non è considerata una componente separabile manualmente, pertanto è possibile ometterla nell'etichettatura ambientale.

Imballaggi e componenti

3. Una etichetta di plastica rimovibile manualmente con un po' di perizia (vale a dire senza tratteggio per la rimozione), è considerata separabile manualmente?

Una etichetta di plastica è considerata separabile manualmente solo se è stata progettata per esserlo, e preveda quindi le apposite punzonature per la separazione e le indicazioni in tal senso rivolte al consumatore.

4. In un pack costituito da vaso, tappo e legato attorno un cordoncino in gomma con attaccata un'etichetta di carta, cosa deve essere etichettato

In un sistema di imballaggio così costituito, devono essere etichettate tutte le componenti separabili manualmente. Il cordoncino di gomma, non essendo costituito da un materiale di imballaggio, non prevede alcuna codifica identificativa del materiale, e non può essere destinato alla raccolta differenziata, pertanto andrà in raccolta indifferenziata.

Esempi

Caratteristica

Prodotti cosmetici composti
da due parti



Esempi

Caratteristica

Prodotto cosmetico composto
da tre parti



Esempi

Caratteristica

Prodotto cosmetico composto da quattro parti



Caratteristica

Flacone con sleeve separabile manualmente



Esempi

Caratteristica

Bagnoschiuma



Residuo di contenuto

1. Cosa è opportuno indicare al consumatore con riferimento agli imballaggi che rimangono sporchi del proprio contenuto (es: barattoli con residuo di cera per depilazione)?

Gli imballaggi possono essere conferiti in raccolta differenziata solo ed esclusivamente se svuotati del loro contenuto sostanziale. Qualora sia impossibile svuotare l'imballaggio in maniera sostanziale del contenuto, è opportuno indicare al consumatore di verificare con il proprio Comune come conferire correttamente l'imballaggio a fine vita.

Espositori da banco

1. Gli espositori da banco sono sottoposti all'obbligo di etichettatura ambientale?

Gli espositori sono imballaggi, pertanto sono sottoposti all'obbligo di etichettatura ambientale. Poiché sono imballaggi non destinati al consumatore finale e che rientrano nell'ambito del circuito B2B, devono prevedere esclusivamente la codifica identificativa del materiale come da decisione 97/129/CE.

Imballaggi neutri

Per imballaggi neutri si intendono gli imballaggi non stampati, che non prevedono una grafica o l'apposizione di alcuna simbologia e informazione e che sono venduti tal quali ai clienti dai produttori.

La norma non esclude tali imballaggi dall'obbligo. Tuttavia, per alcune di queste casistiche sono state rilevati importanti limiti tecnologici che potrebbero non consentire l'apposizione fisica dell'etichettatura ambientale sul packaging.

A tal proposito, nella nota di chiarimenti veicolata dal Ministero della Transizione Ecologica il 17 maggio 2021, si esplicita una soluzione alternativa per gli imballaggi neutri in generale, con particolare riferimento a quelli da trasporto e/o possibili semilavorati.

Nella nota si definisce che, viste le criticità incontrate dagli operatori, sia economicamente sia strutturalmente, nel fare fronte a tale obbligo, si rende necessario considerare una possibile alternativa alla tradizionale etichettatura da apporre sull'imballaggio stesso. Pertanto, per questi imballaggi, perlopiù facenti parte del canale B2B, l'identificazione del materiale di composizione dell'imballaggio può essere veicolato e comunicato dal produttore sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.

Accessori e/o articoli che non ricadono nella definizione di imballaggio

1. Devono essere etichettati i cucchiaini che accompagnano il pack?

I cucchiaini non sono imballaggi, pertanto non sono soggetti all'obbligo di etichettatura e non devono essere destinati alla raccolta differenziata.

2. Le maschere peel-off sono sottoposte all'obbligo di etichettatura?

Le maschere peel-off non sono imballaggio, pertanto non sono sottoposte all'obbligo di etichettatura e non devono essere conferite in raccolta differenziata.

3. La mascherina deve essere etichettata?

La mascherina non è un imballaggio, pertanto non è soggetta all'obbligo di etichettatura e non deve essere conferita in raccolta differenziata.

Accessori e/o articoli che non ricadono nella definizione di imballaggio

4. Le salviette umidificate devono essere etichettate?

Le salviette umidificate non sono imballaggio, pertanto non sono soggette all'obbligo di etichettatura e non devono essere conferite in raccolta differenziata.

5. Quali sono le informazioni da riportare sull'etichetta antitaccheggio?

L'etichetta antitaccheggio non è un imballaggio, pertanto non deve essere etichettata e deve essere conferita in raccolta indifferenziata.

APPENDICE 3

Riferimenti legislativi

Riferimenti legislativi

a) Riportiamo prima di tutto la definizione di imballaggio, come indicata nell'articolo 218 del D. Lgs. 152/2006:

“Imballaggio: il prodotto, composto di materiale di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso modo”.

b) Prima della modifica il testo del comma 5, art. 219 del D. Lgs. 152/2006, recitava:

“5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Il predetto decreto dovrà altresì prescrivere l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio da parte dell'industria interessata, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”

A seguito della modifica operata, l'attuale formulazione del comma 5 è la seguente:

Riferimenti legislativi

“5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”

c) Il secondo aspetto da indicare è descritto, oltre che nell’ultima parte del primo periodo del comma 5, anche nella seconda parte del comma 3, dell’articolo 219 - D. Lgs. 152/2006. Tale ultimo comma modifica completamente quanto riportato nel comma 3 del vecchio testo e specifica che:

- individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che i costi di cui all’articolo 221, comma 10, del presente decreto siano sostenuti dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale, a tal fine promuovendo per tali soggetti e i relativi sistemi di responsabilità estesa del produttore, nel rispetto del principio di concorrenza, l’accesso alle infrastrutture di raccolta e selezione, in condizioni di parità tra loro, e che i Comuni ovvero gli Enti di governo d’ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, organizzino la raccolta differenziata;

Riferimenti legislativi

- promozione di strumenti di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati;
- informazione agli utenti finali degli imballaggi ed in particolare ai consumatori. Dette informazioni riguardano:
 1. i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
 2. il ruolo degli utenti finali di imballaggi e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi;
 3. il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato.”

d) “5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”

Riferimenti legislativi

e) Il sistema sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 152/2006, è stato modificato dal D. Lgs. n. 196 del 2021; tale disposizione è entrata in vigore il 14 gennaio 2022.

L'art. 15, comma 3, apporta la modifica alle sanzioni relative all'etichettatura ambientale degli imballaggi. In particolare, dispone che, a chiunque immetta sul mercato interno un imballaggio privi dei requisiti di cui all'art. 219 comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 (anziché da 5.200 euro a 40.000 euro, come stabilito in precedenza).

f) Il D. Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l'11 settembre 2020 ed è entrato pienamente in vigore il 26 settembre 2020, cioè 15 giorni dopo la pubblicazione. Il tempo per le imprese di mettersi in regola con tale disposizione è stato praticamente nullo per cui Confindustria, insieme a tutte le Associazioni delle categorie interessate, ha immediatamente richiesto un periodo transitorio adeguato, per consentire alle imprese di mettersi in regola in tempi congrui.

Il 30 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 309), il decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 228 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" detto anche "Decreto Milleproroghe". Si tratta di un provvedimento con il quale vengono rinviati numerosi adempimenti previsti dalle normative nazionali.

Riferimenti legislativi

Il nuovo decreto prevede il rinvio al 30 giugno 2022 dell'entrata in vigore dell'obbligo di etichettatura ambientale, previsto dall'art. 219, comma 5 del D. Lgs. 152/2006. Il decreto specifica la possibilità di proseguire la commercializzazione - fino all'esaurimento delle scorte - dei "prodotti" (intesi come imballaggi vuoti, etichette o prodotti imballati) immessi in commercio o etichettati entro il 1° luglio 2022.

Tale decreto è stato convertito in legge entro i successivi 60 giorni, ed infatti, sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 49 del 28-02-2022 – Suppl. ordinario n. 8 è stato pubblicato il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.» che appunto ne costituisce la conversione.

Il nuovo testo di conversione infatti proroga ulteriormente l'applicazione dell'etichettatura ambientale degli imballaggi, per cui l'entrata in vigore dell'obbligo di etichettatura previsto dall'art. 219, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, già precedentemente prorogata al 1° luglio 2022, è ora fissata al 1° gennaio 2023:

Riferimenti legislativi

“Art. 11 - Proroga di termini in materia di transizione ecologica

1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo all'etichettatura degli imballaggi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

b) al secondo periodo, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023»”.

Il testo di conversione conferma, inoltre, la possibilità di proseguire la commercializzazione - fino all'esaurimento delle scorte - dei “prodotti” (intesi come imballaggi vuoti, etichette o prodotti imballati) immessi in commercio o etichettati entro il 1° gennaio 2023.

Per ulteriori informazioni consultare il sito
www.etichetta-conai.com



COSMETICA ITALIA

associazione nazionale imprese cosmetiche